

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 22 -COMMI 3 e 3 bis L. 675/96 e DEL D.L.gs 135/99. "Privacy"

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 6.04.2000.

ARTICOLO I DEFINIZIONI.

1. Allo scopo di agevolare la massima comprensione del presente regolamento s'intendono per:

- a) DATO PERSONALE, qualunque informazione relativa a persona fisica o persona giuridica, acquisita dall'Ente o ad esso conferita dall'interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali e trattata secondo quanto previsto dalla L. 675/96;
- b) DATO SENSIBILE, ogni informazione di natura sensibile o attinente a provvedimenti giudiziari individuata ai sensi dell'articolo 22 -1° comma e 24 L 675/96, nonché assoggettata al sistema di garanzie definito dal D.Lvo 135/99;
- c) TIPI DI DATI :le categorie di dati, individuati sotto il profilo gestionale e operativo, normalmente utilizzati per lo svolgimento dell'attività amministrativa e comunque riferibili al novero dei dati sensibili;
- d) OPERAZIONI ESEGUIBILI, le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati sensibili individuati dall'Ente;
- e) RILEVANTI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO, quelle finalità individuate dal Dlvo 135/99 dalla legge o dal garante connesse alle attività istituzionali dell'Ente, che lo stesso svolge per realizzare interessi pubblici e soddisfare bisogni della comunità locale, comportanti la possibilità di trattamento semplificato dei dati sensibili.

ARTICOLO II OGGETTO E FINALITÀ

1. Le disposizioni del presente regolamento si prefiggono lo scopo di garantire il trattamento di informazioni a carattere sensibile acquisite dall'Amministrazione o ad essa rese, ai sensi dell'articolo 22 - comma 3 e 3 bis L. 675/96 e del D.lvo 135/99, riguardanti persone fisiche o giuridiche, secondo criteri coerenti con la normativa in materia di tutela dei dati personali.

ARTICOLO III ATTIVITÀ CHE PERSEGUONO RILEVANTI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO.

1. Vengono considerate attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, tutte quelle svolte dal Comune in relazione a funzioni e compiti ad esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti l'organizzazione dell'Amministrazione e allo sviluppo dell'attività amministrativa nei suoi vari profili.

2. Le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono individuate per il trattamento dei dati sensibili dal Dlvo n°135/99, da altre leggi e dal Garante per la protezione dei dati personali, ex articolo 22 L.675/96.

ARTICOLO IV

RAPPORTI CON IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE PERSEGUONO RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO NON RAPPORTABILI AL QUADRO NORMATIVO DEL Dlvo n°135/99.

1. Il Comune di Cerro Veronese, allo scopo di rendere più agevole l'individuazione delle attività istituzionali che non possono essere rapportate a rilevanti finalità di interesse pubblico così come previste nel DL.vo n° 135/99, e per consentire pertanto al Garante per la protezione dei dati personali, di poter adottare specifici provvedimenti ai sensi dell'articolo 22-commi 3 e 3 bis L.675/96:

- riscontra l'effettiva rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento dei dati sensibili in relazione al buon andamento dell'attività amministrativa;
- accerta quali fra queste attività non trovino riferimento nelle disposizioni del DL.vo 135/99;
- individua e configura la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale.

2. Successivamente l'Amministrazione Comunale trasmette al Garante per la protezione dei dati personali, le attività individuate e a cui secondo la normativa vigente non corrisponde una rilevante finalità di interesse pubblico (qualora si riscontrino delle attività che non rientrino in quelle previste dalla legge).

3. Le modalità di comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali, degli elementi di cui al presente articolo, vengono definite dalla Giunta comunale nelle disposizioni organizzative di cui all'articolo VI del presente regolamento.

ARTICOLO V

INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI DATI E DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI PER ATTIVITA' CON RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO, INDIVIDUATE DALLA LEGGE O DAL GARANTE.

1. Il Comune di Cerro Veronese per garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa, in considerazione delle finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante per la protezione dei dati personali, ed inoltre in mancanza della definizione legislativa delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, provvede a determinare quali tipi di dati sensibili siano trattabili e quali forme di gestione su di essi possano essere realizzate.

2. Con propria deliberazione la Giunta comunale indica i tipi di dati sensibili rapportabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico previste dalla legge o dal Garante per la protezione dei dati personali, e conseguentemente stabilisce le operazioni da eseguire; successivamente ogni anno Essa, con delibera dovrà effettuare un aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie dei dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie del Dlvo 135/99.

3. Ai contenuti della deliberazione di cui al comma precedente è data massima diffusione presso i vari uffici del Comune stesso, curando analoga diffusione nell'ambito della comunità locale.

4. Per la diffusione dei contenuti della deliberazione di cui al precedente comma 2, possono essere utilizzate anche le reti telematiche e i mezzi di comunicazione di massa.

5. L'aggiornamento può aversi anche con frequenze infrannuali, qualora innovazioni normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili.

6. Nell'informativa resa ai sensi dell'articolo 10 L.675/96, ai soggetti che conferiscono dati al Comune per lo svolgimento di un'attività istituzionale sono fornite tutte le indicazioni inerenti:

- la corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico perseguita;
- tipi di dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento;
- le operazioni eseguibili sui medesimi dati.

ARTICOLO VI

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ATTUATIVE CORRELATE ALL'ARTICOLO 5- 5° COMMA- Dlvo. 135/99.

1. Relativamente ai vari settori dell'Amministrazione Comunale la Giunta adotta, secondo quanto previsto dalla L 127/97, specifiche disposizioni organizzative, tendenti a regolamentare i profili operativi del trattamento dei dati sensibili rispettando i criteri previsti dagli articoli 1-2-3-4- Dlvo 135/99.

2. Le disposizioni organizzative di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere coerenti con i provvedimenti attuativi della L.675/96 e devono essere adottate con particolare riguardo per:

- a) una corretta gestione del rapporto fra amministrazione e cittadino;
- b) la semplificazione delle modalità di trattamento dei dati personali;
- c) la definizione di adeguate garanzie per le operazioni inerenti i dati sensibili che ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 318/99 vengono così individuati:

- individuare ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 318/99 i soggetti incaricati del trattamento delle custodie dei dati personali;
- definire ai predetti incarichi del trattamento dati una parola chiave di accesso alle banche dati;
- attribuire a ciascun incaricato del trattamento un codice identificativo personale per l'utilizzazione dell'elaborazione;
- disporre che gli incaricati dei trattamenti emanino apposite e singole autorizzazioni per l'accesso di eventuali delegati alle banche dati;
- dotare gli elaboratori di sistemi di protezione contro il rischio di intrusione ex art. 615 quinquies c.p.

ARTICOLO VII

VERIFICHE E CONTROLLI.

1. Le disposizioni organizzative di cui ai precedenti articoli devono essere attuate dai Responsabili dei servizi, che provvedono con propri atti.

2. I Responsabili dei servizi presentano semestralmente alla Giunta rapporti specifici, riferiti alle strutture di competenza, in ordine all'applicazione della normativa in materia di dati sensibili che discende dal DL.vo 135/99 e dal presente regolamento, nonché relazioni inerenti all'attuazione delle disposizioni organizzative adottate ai sensi del precedente articolo VI 1° comma.

3. La Giunta presenta annualmente al Consiglio Comunale i risultati delle verifiche sull'applicazione della L n°675/96, del Dlvo 135/99 e del presente regolamento in ordine alle principali problematiche relative alla gestione dei dati sensibili sorte nello svolgimento dell'attività amministrativa.

ARTICOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

1.Le disposizioni organizzative di cui al presente regolamento sono adeguate in relazione allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di trattamento dei dati sensibili.

ARTICOLO IX
ENTRATA IN VIGORE

1.Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato a maggioranza .

2.Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'Albo comunale per ulteriori 15 giorni.